



DL 76/2020 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

A.S. 1883

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1883
Titolo:	Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	65
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali, VIII Ambiente
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso d'esame in commissione

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; si compone di **65 articoli e 305 commi**, articolati in **4 Titoli**.

Il **Titolo I (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA)** è strutturato in **2 Capi**. Il **Capo I (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI)** comprende gli **articoli da 1 a 9**.

L'**articolo 1** interviene in materia di procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia europea, con una disciplina transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31 luglio 2021. In tali casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi in caso di procedura negoziata. Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

L'**articolo 2** interviene in materia di procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria con una disciplina transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31 luglio 2021. In tali casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

L'**articolo 3 al comma 1** consente fino al 31 luglio 2021 alle pubbliche amministrazioni di corrispondere alle imprese e ai privati benefici economici comunque denominati (erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti), anche in assenza della documentazione antimafia, qualora il rilascio della stessa non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale. I benefici sono erogati sotto condizione "risolutiva": ciò comporta che laddove dovesse sopraggiungere una interdittiva antimafia, i benefici dovrebbero essere restituiti. La disposizione fa salve le misure analoghe già introdotte dai provvedimenti d'urgenza emanati per far fronte all'emergenza Covid-19. Il **comma 2**, sempre fino al 31 luglio 2021, consente di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sulla base di una informativa antimafia provvisoria. L'informativa provvisoria consente la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione dei contratti e subcontratti che saranno però sottoposti a condizione risolutiva. È stabilito infatti che l'informativa liberatoria provvisoria permette la stipula, l'approvazione e l'autorizzazione dei contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni. Il **comma 3**, per potenziare i controlli antimafia, consente oltre alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (di cui all'art. 96 del Codice), anche la consultazione di tutte le ulteriori banche dati disponibili. Il **comma 4** dispone che, qualora dalle verifiche successive dovesse scaturire una informazione

interdittiva ai sensi della normativa antimafia, i contratti sarebbero risolti di diritto, salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Sul punto, la disposizione riprende il contenuto dell'art. 92, comma 3, del Codice e fa salve le disposizioni: 1) l'art. 94 (*Effetti delle informazioni del prefetto*), commi 3 e 4, del Codice, che esclude la revoca o il recesso nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi; 2) l'art. 32 (*Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione*), comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, che consente al prefetto, a fronte dell'emissione di un'interdittiva antimafia, di ordinare la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa (rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto o diretta gestione prefettizia) limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione se sussiste l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione. Il **comma 5** demanda a un decreto del Ministro dell'Interno – da emanare entro 15 giorni all'entrata in vigore del decreto-legge - l'individuazione di ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda la competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia. Il **comma 6** stabilisce che per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il **comma 7** inserisce nel Codice antimafia un nuovo articolo 83-*bis*, rubricato "Protocolli di legalità", con il fine dichiarato dalla relazione illustrativa di dare un fondamento normativo ai protocolli che già da tempo stipula il Ministero dell'interno con le associazioni di categoria e di consentire così la possibile estensione anche ai rapporti tra privati della disciplina sulla documentazione antimafia.

L'**articolo 4** novella l'articolo 32 del codice dei contratti pubblici, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento; il **comma 2** dispone l'applicazione del comma 2 dell'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010), ovvero un particolare onere motivazionale della decisione cautelare inteso a verificare l'impatto della pronuncia sull'interesse pubblico legato all'esecuzione dell'appalto, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento. Il **comma 3** interviene in materia di contenzioso relativo alle opere inserite nel programma di rilancio delineato dal Governo. In particolare si prevede che in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento, si applica l'intero articolo 125 c.p.a. (estendendo quindi non solo la previsione relativa all'onere motivazionale della pronuncia cautelare ma anche quella riguardante i limiti alla caducazione del contratto in seguito alla accertata illegittimità della aggiudicazione). Il **comma 4** modifica l'art. 120 c.p.a. che prevede disposizioni specifiche applicabili al rito degli appalti pubblici.

L'**articolo 5** detta disposizioni a carattere transitorio, fino al 31 luglio 2021, applicabili agli appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, per disciplinare i casi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica. In particolare, si prevede che, fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107 del codice dei contratti pubblici, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19; gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti; gravi ragioni di pubblico interesse. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento.

L'**articolo 6** prevede, fino al 31 luglio 2021, per i lavori relativi ad opere pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la obbligatoria costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico. Questo va costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, ovvero entro trenta giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata; inoltre, si stabiliscono dei limiti agli incarichi per i componenti e le scadenze in caso di ritardo nell'adozione di determinazioni e si abrogano le disposizioni del D.L. n. 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri) che aveva recato la disciplina concernente l'eventuale costituzione, la composizione e i poteri del collegio consultivo tecnico.

L'**articolo 7** istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo è destinato alla prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti

pubblici (D.Lgs. 50/2016), (cioè pari o superiori a 5.350.000 euro). Il Fondo non può finanziare nuove opere e l'accesso non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da un'accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma.

L'**articolo 8** al **comma 1** detta una serie di disposizioni in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021; il **comma 2**, in relazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, dispone che le stazioni appaltanti, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020; il **comma 3** prevede che, in relazione agli accordi-quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi-quadro ovvero all'esecuzione degli stessi nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54. Viene previsto il vincolo dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e viene fatto fermo quanto previsto dall'articolo 103 del D.L. 18/2020 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza). Il **comma 4** reca disposizioni con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il **comma 7** reca proroghe di termini e modifiche di alcune disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge n. 32 del 2019 ("Sblocca-cantieri"). Il **comma 8** prevede che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e comunque fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il **comma 9** consente al Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19 di avviare le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete assistenziale territoriale, anche prima che siano disponibili gli importi a tal fine autorizzati nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Il **comma 10** prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, prevista a legislazione vigente, non si applichi quando sia richiesto di produrre tali documenti oppure dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva, ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto-legge. Il **comma 11** prevede che con regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sia definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie indicate di cui al D.Lgs. 208 del 2011 relativo ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza.

L'**articolo 9** al **comma 1** apporta una serie di modifiche e integrazioni alla disciplina dei commissari straordinari introdotta dai commi 1-5 dell'art. 4 del D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri). Il **comma 2**, nel modificare il comma 4 dell'art. 7 del D.L. 133/2014, consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi di vari soggetti oltre che per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 191/2009, anche alle medesime attività (di progettazione ed esecuzione) relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali. Il **comma 3** reca una disposizione volta a garantire l'uniformità nelle gestioni commissariali, con alcune debite esclusioni, finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione.

Il Capo II (SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA E PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI) comprende gli articoli 10 e 11.

L'**articolo 10** al **comma 1** reca una serie di modifiche al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) volte a semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana. I **commi da 2 a 7** recano ulteriori disposizioni concernenti una norma di interpretazione autentica in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, opere edilizie in regime di comunione e condominio, proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori, posa in opera di elementi o strutture amovibili, rilascio del titolo edilizio per la concessione dei contributi nei territori colpiti dagli eventi sismici in Italia centrale del 2016 e norme in materia di Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

L'**articolo 11** prevede che le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali possono trovare applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in

vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.

Il **Titolo II (SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ)** è strutturato in **3 Capi**.

Il **Capo I (SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI)** comprende gli **articoli da 12 a 16**.

L'**articolo 12** reca alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990), in funzione di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa. Alcune misure riguardano i termini del procedimento amministrativo e prevedono l'obbligo per le amministrazioni di misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti (comma 1, lett. a), n. 1), e lett. I)), nonché per le p.a. statali l'obbligo di aggiornare i termini dei procedimenti di rispettiva competenza, prevedendo una riduzione della loro durata (comma 2). Al fine di incentivare il rispetto dei termini procedurali, nonché di garantire la piena operatività dei meccanismi di silenzio assenso, viene stabilita l'inefficacia di alcuni provvedimenti adottati fuori termine (comma 1, lett. a), n. 2)). Un secondo gruppo di disposizioni introducono misure volte a favorire e rafforzare l'uso della telematica nel procedimento amministrativo (comma 1, lett. b), c) e d)). Infine, si interviene in materia di autocertificazione per aggiornare la normativa e valorizzarne l'applicazione (comma 1, lett. h) e comma 3).

L'**articolo 13** prevede una procedura di conferenza di servizi straordinaria, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021. In questo tempo determinato, le pubbliche amministrazioni hanno facoltà, in caso di conferenza di servizi decisoria, di procedere mediante una conferenza semplificata in modalità asincrona, che prevede una tempistica più rapida rispetto a quella ordinaria.

L'**articolo 14**, al fine di disincentivare l'introduzione di nuovi oneri regolatori, dispone che, qualora gli atti normativi statali introducano un nuovo onere che non trova compensazione con una riduzione di oneri di pari valore, tale onere è qualificato come onere fiscalmente detraibile, aggiungendo un comma 1-*bis* all'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (c.d. **statuto delle imprese**) che contiene il principio della compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi.

L'**articolo 15** dispone, al **comma 1**, ulteriori misure di semplificazione amministrativa, con particolare riguardo a: l'adozione di una Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023 entro il 30 settembre 2020; il completamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi da parte dello Stato, le Regioni e le autonomie locali, finalizzata ad individuare i diversi regimi applicabili e ad applicare ulteriori misure di semplificazione; l'estensione dell'ambito di applicazione della modulistica unificata e standardizzata. Con il **comma 2** è soppresso l'obbligo di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'**articolo 16** reca alcune disposizioni che intervengono sulle procedure relative al voto degli italiani all'Estero per il *referendum* confermativo sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei seggi parlamentari del 20 e 21 settembre 2020. Si prevede quanto segue: l'anticipazione di 48 ore del termine entro il quale devono pervenire agli uffici consolari le buste contenenti le schede elettorali inviate dagli elettori all'estero (martedì 15 anziché giovedì 17 settembre); la possibilità che la spedizione delle buste con le schede votate dagli italiani all'estero all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero avvenga con valigia diplomatica non accompagnata da un corriere; l'aumento del numero di elettori necessario per la costituzione dei seggi elettorali con la conseguente diminuzione del numero dei seggi medesimi; l'aumento del 50% dell'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali.

Il **Capo II (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E STATO DI EMERGENZA)** comprende gli **articoli 17 e 18**.

L'**articolo 17** dispone il rinvio di termini e la temporanea disapplicazione di disposizioni nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali. In particolare, il **comma 1**, in ragione della emergenza Covid-19, rinvia il **termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale** degli enti locali; il **comma 2** sospende fino al 30 giugno 2021 l'applicazione della procedura che conduce alla deliberazione di dissesto, in caso di mancata presentazione del piano di riequilibrio entro il termine previsto dall'articolo 243-*bis*, comma 5 del TUEL; il **comma 4** sopprime due norme della legge di bilancio per il 2018 nelle quali sono definite le condotte degli enti locali che costituiscono reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi, le quali comportano l'applicazione della procedura che può condurre alla deliberazione di dissesto.

L'**articolo 18** restituisce ai sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza dei sindaci previsti dall'ordinamento vigente prima dell'introduzione dei limiti dettati in relazione all'emergenza da Covid-19.

Il Capo III (SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO) comprende gli **articoli 19 e 20**.

L'**articolo 19** dispone una serie di misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario e a tal fine modifica in più punti la legge 30 dicembre 2010, n. 240. Inoltre, il **comma 4** detta una nuova disciplina per il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato, modificando in particolare le modalità di nomina del presidente e dei componenti del collegio; il **comma 5** modifica la disciplina (finora di natura regolamentare) che esclude alcune categorie di soggetti dal riconoscimento dei titoli ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione.

L'**articolo 20** al **comma 1** ridefinisce, per il biennio 2020-2021 ed a regime, dal 2022 in poi, le componenti fisse del trattamento economico del personale del Corpo dei vigili del fuoco, ossia lo stipendio, l'indennità di rischio e mensile e l'assegno di specificità. I nuovi importi sono indicati per singolo ruolo e qualifica nell'Allegato A al provvedimento in esame, che sostituisce la Tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (*Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*), con le misure per l'anno 2020, per l'anno 2021 e con quelle in vigore a regime, dall'anno 2022. I restanti commi modificano vari aspetti della carriera e del trattamento economico del personale del Corpo dei vigili del fuoco.

Il Capo IV (RESPONSABILITÀ) comprende gli **articoli da 21 a 23**.

L'**articolo 21** al **comma 1** modifica l'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti chiarendo che il dolo va riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, come invece risulta da alcuni orientamenti della giurisprudenza contabile che hanno ritenuto raggiunta la prova del dolo inteso come dolo del singolo atto compiuto. Il comma 2 stabilisce che, limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità amministrativa, è limitata al solo profilo del dolo, con esclusione quindi della colpa grave attualmente prevista in alternativa al dolo. Tale esclusione tuttavia non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

L'**articolo 22** interviene sulla disciplina dei controlli concomitanti della Corte dei conti, ossia dei controlli che i giudici contabili effettuano sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento dell'attività delle pubbliche amministrazioni, introducendo una procedura speciale in caso di accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi per la realizzazione dei "principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale". In tali casi, il risultato dell'accertamento è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il **comma 2** stabilisce che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile

L'**articolo 23** modifica la disciplina del delitto di abuso di ufficio per circoscrivere l'ambito di applicazione della fattispecie. Per determinare l'illiceità della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle sue funzioni, viene infatti attribuita rilevanza non più alla violazione di norme di legge o di regolamento, bensì alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente.

Il Titolo III (MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE) è strutturato in **4 Capi**.

Il Capo I (CITTADINANZA DIGITALE E ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) comprende gli **articoli da 24 a 30**.

L'**articolo 24** reca un insieme molteplice di disposizioni, su più materie e profili come: l'estensione dell'ambito del diritto di accesso digitale; il domicilio digitale (per il caso di sua inattività o non disponibilità per l'utente, e in tali casi le comunicazioni circa la copia analogica dei documenti); gli indici nazionali dei domicilia digitali, altresì con previsione di un divieto di comunicazioni commerciali, se sprovviste di autorizzazione del titolare del domicilio digitale lì raccolto; sistema pubblico di identità digitale (SPID) e carta d'identità elettronica; identità digitale, quanto a verifica ed effetti; gestori dell'identità digitale accreditati. Prevede, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche dal 28 febbraio 2021 utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi on-line.

L'**articolo 25** reca modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) allo scopo di semplificare

la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici. Il **comma 3** modifica il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. ("Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"). Una prima novella ne modifica in particolare l'articolo 30-ter, il quale istituisce (nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze) un sistema pubblico di prevenzione (basato su un archivio centrale informatizzato) sul piano amministrativo delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità. La novella integra tale previsione, introducendovi la menzione dei gestori dell'identità digitale (di cui all'articolo 64 del Codice). Analoga integrazione è poi dettata con riferimento all'articolo 30-quater, onde consentire ai gestori dell'identità digitale l'accesso gratuito all'archivio centrale informatizzato (su cui fa perno, si è ricordato, il sistema pubblico di prevenzione delle frodi) - limitatamente alle verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso al sistema SPID.

L'**articolo 26** disciplina la *Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione*, prevista dall'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che affida il suo alla società pubblica PagoPA Spa, tramite affidamento alle Poste Italiane (e non più alla società Sogei, come nel testo originario della legge di bilancio citata).

L'**articolo 27** reca misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari, modificando a tal fine il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

L'**articolo 28** interviene sulla disciplina concernente la comunicazione al Ministero della giustizia, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da utilizzare per la ricezione di comunicazioni e notificazioni. La norma in esame prevede la possibilità di comunicare gli indirizzi PEC di organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni. Si prevede, inoltre, la possibilità di comunicare ulteriori indirizzi PEC delle amministrazioni che si costituiscono in giudizio tramite i propri dipendenti.

L'**articolo 29** reca disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e disposizioni per la piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, modificando a tal fine la legge 9 gennaio 2004, n. 4 e la legge 28 dicembre 2018, n. 145.

L'**articolo 30** novella l'articolo 62 - riferito all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) - del Codice dell'amministrazione digitale. Insieme, novella alcune disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente ([d.P.R. n. 223 del 1989](#)).

Il **Capo II (NORME GENERALI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L'UTILIZZO DEL DIGITALE NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA)** comprende gli **articoli 31 e 32**.

L'**articolo 31** detta plurime disposizioni: alcune incidono sul Codice dell'amministrazione digitale, onde porre previsioni in materia di lavoro agile; altre concernono l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), cui è affidato un ruolo di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti di acquisto digitale delle pubbliche amministrazioni e di supporto della Presidenza del Consiglio per lo svolgimento della funzione di coordinamento informatico delle amministrazioni, di indirizzo, programmazione, monitoraggio, consulenza e vigilanza. Si interviene, per un profilo procedimentale, sul difensore civico digitale. Si escludono le centrali di committenza - in caso di affidamento di forniture di beni o servizi ricadenti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica - dall'obbligo di comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Il **comma 3** istituisce presso il Ministero dell'interno una Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, alla quale è attribuito il compito di assicurare la funzionalità delle attività di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonché dei sistemi informativi del Ministero dell'interno e delle Prefetture-UTG. Il **comma 5** attribuisce a Sogei un ruolo da "*innovation procurement broker*" (**intermediario nel settore dell'innovazione**), allo scopo di escludere dall'ambito di applicazione della Convenzione in essere con Consip tutte le acquisizioni contraddistinte da un significativo grado di innovatività, così da consolidare, in prospettiva, il ruolo strategico di Sogei nell'ambito della conduzione dei progetti e della gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche della PA, anche in vista di una futura definizione normativa (e regolamentazione) degli *innovation broker* operanti nel settore pubblico.

L'**articolo 32** prevede (mediante l'introduzione di un apposito articolo entro il Codice dell'amministrazione digitale) un codice di condotta tecnologica, chiamato a definire modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni. Finalità del codice di condotta tecnologica è un

raccordo sul piano tecnico, entro una cornice omogenea, delle diverse iniziative di innovazione tecnologica e trasformazione digitale che siano intraprese dalle pubbliche amministrazioni. Si prevede inoltre che il codice rechi alcune indicazioni circa l'utilizzo da parte delle amministrazioni di esperti di comprovata competenza in processi complessi di trasformazione digitale.

Il Capo III (STRATEGIA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO PER FINI ISTITUZIONALI) comprende gli **articoli da 33 a 35**.

L'**articolo 33** dispone in ordine alla disponibilità di dati delle pubbliche amministrazioni, predisponendo un meccanismo 'sanzionatorio' per i dirigenti responsabili di inadempimento (lettera *a*); stabilisce, inoltre, un obbligo per i concessionari di servizi pubblici, di rendere disponibili all'amministrazione concedente i dati acquisiti nella fornitura del servizio agli utenti (lettera *b*)).

L'**articolo 34** riscrive l'**articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale** (decreto legislativo n. 82 del 2005), introdotto dal decreto legislativo n. 217 del 2017, che ha istituzionalizzato il progetto di Piattaforma Digitale Nazionale Dati, già introdotto nel Piano triennale per l'informatica 2017-2019. Tale articolo ha disciplinato la promozione della progettazione, dello sviluppo e della sperimentazione di una **Piattaforma Digitale Nazionale Dati**, finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle amministrazioni pubbliche per finalità istituzionali, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che abbiano diritto ad accedervi, ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese. Una riscrittura dell'articolo 50-ter è invero già disposta dal decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. 'decreto rilancio': cfr. il suo articolo 264, comma 2, lettera *c*)).

L'**articolo 35** prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di una infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro CED; l'articolo pone alle amministrazioni pubbliche un obbligo di 'migrazione' dei loro CED (perseguendo una maggiore diffusione altresì di soluzioni *cloud*) e disciplina le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale circa il censimento dei CED e la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni.

Il Capo IV (MISURE PER L'INNOVAZIONE) comprende gli **articoli 36 e 37**.

L'**articolo 36** definisce un procedimento autorizzatorio speciale - facoltativo, semplificato, accentrato presso la Presidenza del Consiglio ma con coinvolgimento del Ministero per lo sviluppo economico - per le attività di sperimentazione condotte da imprese, università, enti di ricerca, se attinenti alla trasformazione digitale ed alla innovazione tecnologica.

L'**articolo 37** interviene sulla vigente disciplina relativa all'obbligo da parte delle imprese societarie di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata digitale al registro delle imprese, disciplina la procedura di iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in albi ed elenchi e abroga infine la vigente disciplina relativa all'uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni. Il **comma 2**, novellando la disciplina vigente in materia, disciplina la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di una nuova impresa individuale o di imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale.

Il Titolo IV (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY) è strutturato in **4 Capi**.

Il Capo I (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA E INVESTIMENTI PUBBLICI) comprende gli **articoli da 38 a 49**.

L'**articolo 38** introduce diverse misure di semplificazione per il dispiegamento delle reti di comunicazione elettronica sia per quanto riguarda le reti in fibra ottica sia per quanto riguarda le reti mobili di telecomunicazioni con particolare riferimento alla procedura generale di autorizzazione (sostituita da una procedura di SCIA), alle modifiche del profilo radioelettrico di impianti già autorizzati, nonché con riferimento al procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico (**commi 1, lettere a), b), d), comma 2 e comma 4**) e agli scavi in microtrincea sul sedime stradale (**comma 5**). Sono introdotte specifiche disposizioni di semplificazione per gli impianti di telefonia mobile temporanei (**comma 1, lettera c**) nonché per l'utilizzo degli impianti in banda cittadina (**comma 1, lettere e) e g**) e **comma 7**) e per l'installazione degli impianti di videosorveglianza utilizzati dagli enti locali per le finalità previste dal patto per la sicurezza (**comma 3**). È stata disposta la soppressione del documento di esercizio delle stazioni radioelettriche (**comma 1, lettera f**). È infine previsto un divieto per i sindaci di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio-base e di introdurre modifiche ai limiti previsti per l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (**comma 6**).

L'**articolo 39** introduce alcune modifiche alla misura di sostegno agli investimenti delle imprese c.d. "Nuova Sabatini". In primo luogo, innalza la soglia entro la quale il contributo statale in conto impianti è erogata in

un'unica soluzione. Inoltre, semplifica e rende più efficace la misura per le imprese del Mezzogiorno prevedendo un decreto del MiSE, di concerto con il MEF, per la definizione di specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del programma di investimento, nonché la possibilità di utilizzo dei fondi europei.

L'**articolo 40**, oltre a semplificare il procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone dal registro delle imprese, introduce, con riguardo alle società di capitali, una ulteriore ipotesi di cancellazione d'ufficio dal registro stesso. La disposizione apporta poi modifiche alle procedure di cancellazione dalla sezione speciale delle *start up* innovative e delle piccole e medie imprese innovative. Infine l'articolo 40 interviene in materia di enti cooperativi.

L'**articolo 41** introduce alcuni nuovi adempimenti informativi relativi al Codice unico di progetto (CUP) in capo alle amministrazioni pubbliche che finanziano o attuano progetti di investimento. Dispone altresì che una quota pari a 900.000 euro annui del fondo per il finanziamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, ivi compreso il coordinamento del CIPE, sia assegnata al finanziamento delle attività del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP). Stabilisce infine che sistemi di gestione e controllo dei Piani di sviluppo e coesione siano improntati a criteri di proporzionalità e semplificazione.

L'**articolo 42** reca norme in materia di attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il comma 1 novella l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge c.d. sblocca cantieri, prevedendo l'estensione anche agli anni 2021 e 2022 della applicazione della disposizione ivi prevista (originariamente applicabile per gli anni 2019-2020) che ha disciplinato l'approvazione delle varianti ai progetti definitivi approvati dal CIPE relativi alle infrastrutture strategiche, prevedendo che le varianti da apportare ai progetti definitivi in questione siano approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, nel caso non superino del 50% il valore del progetto approvato, e dal CIPE, in caso contrario (lettera a). Si aggiunge poi la previsione che l'approvazione delle varianti sia anche ai fini della localizzazione (lettera b); in caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE (lettera c). Il comma 2 interviene sull'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici in materia di finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie; si prevede che per i finanziamenti approvati dal CIPE senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati in materia di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizza l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera, previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della stessa opera. Il comma 3 novella l'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici, aggiungendovi una disposizione in base alla quale sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPE in base al previgente codice. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il comma 4 interviene sulla normativa contabile (che stabiliva la trasmissione in via telematica alle Camere da parte dei CIPE delle proprie delibere entro dieci giorni dalla registrazione o dalla adozione), prevedendo che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attività e le deliberazioni del CIPE adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere dal 2022 si prevede che la relazione contenga anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile.

L'**articolo 43** contiene una serie di disposizioni volte a semplificare taluni procedimenti amministrativi in ambito agricolo. Ai **commi 1 e 2**, prevede che il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sia aggiornato in modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche e geo-spaziali. Le modalità di attuazione saranno definite da successivi decreti attuativi. Al **comma 3** apporta talune modifiche alla normativa in materia di controlli coordinati nei confronti delle imprese agricole, includendo nel sistema anche le imprese alimentari e mangimistiche e modificando l'ambito oggettivo dell'istituto della diffida ad adempiere. Al **comma 4** interviene sul testo unico del vino, apportando talune modifiche in ordine alle comunicazioni da rendere e alle ipotesi di declassamento e imbottigliamento del vino a denominazione garantita. Al **comma 5** interviene in materia di sanzioni in caso di sospensione o esclusione dal metodo di produzione biologica, inserendo una deroga all'applicabilità delle stesse. Al **comma 6** interviene in ordine al numero di laboratori di cui può avvalersi l'ICQRF per l'espletamento delle analisi a campione sui prodotti. Al **comma 7** viene introdotta la comunicazione individuale, al posto dell'attuale espletata attraverso pubblicazione sul sito dell'INPS, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale.

L'**articolo 44** introduce alcune disposizioni ad efficacia temporaneamente limitata fino al 30 aprile 2021, volte a rendere più rapide le deliberazioni concernenti l'aumento di capitale nelle società, tramite l'abbassamento del *quorum* richiesto (**commi 1 e 2**). Ulteriori disposizioni riguardano il diritto di opzione, che viene

riconosciuto ai soci sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni, in maniera proporzionale al numero di azioni da essi già possedute. Si tratta sia di modifiche a carattere provvisorio (**comma 3**), destinate ad applicarsi fino alla data del 30 aprile 2021, sia di modifiche destinate a sostituire, a regime, la normativa vigente (**comma 4**). Queste ultime, oltre ad introdurre alcune precisazioni in merito alle azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione e di modalità di determinazione del limite del 10 per cento in ipotesi di azioni senza valore nominale, introducono un nuovo obbligo informativo a carico degli amministratori i quali in un'apposita relazione devono indicare le ragioni dell'esclusione della limitazione del diritto di opzione.

L'**articolo 45** proroga al 31 dicembre 2020 il termine della restituzione del prestito di 400 milioni di euro, di durata semestrale, che era stato concesso in favore delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per l'attuazione del piano di riorganizzazione del commissario.

L'**articolo 46, comma 1, lettera a)**, novella la disciplina delle zone economiche speciali (ZES), al fine di definire i poteri dei Commissari Straordinari del Governo che presiedono i Comitati di indirizzo, identificati quali soggetti per l'amministrazione delle ZES dalla normativa vigente. La norma in esame attribuisce al Commissario poteri di coordinamento ed impulso, nonché di rappresentanza del Comitato di indirizzo. Inoltre, il Commissario è chiamato ad individuare le aree prioritarie nell'ambito dei piani strategici delle ZES e a promuovere la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali. Il Commissario si avvale del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale, la quale provvede a tali compiti con le risorse previste a legislazione vigente. La **lettera b)** pone in capo al Commissario straordinari ulteriori compiti di impulso ai fini del coordinamento - affidato al Comitato di indirizzo - tra gli sportelli unici ed il SUA - Sportello Unico Amministrativo.

L'**articolo 47** reca disposizioni volte a favorire l'accelerazione nella realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione e, in generale, degli investimenti comunque finanziati dalle risorse del bilancio europeo, attraverso una accelerazione dei procedimenti amministrativi relativi ad atti ed attività connesse all'utilizzazione delle suddette risorse.

L'**articolo 48** introduce disposizioni volte a introdurre misure di semplificazione relativamente alle procedure di autorizzazione delle opere da realizzare nelle aree portuali, ai dragaggi e alla ripermimetrazione dei siti da bonificare di interesse nazionale rientranti nei limiti territoriali di competenza dell'Autorità; inoltre, introduce alcune modifiche agli interventi di finanziamento degli interventi per sviluppare la logistica portuale, in particolare prevedendo la destinazione delle risorse anche al completamento degli interventi e allo sviluppo dei nodi del Meridione. La disposizione prevede inoltre la ridefinizione del rapporto con UIRnet, per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti; infine, introduce disposizioni volte a sostenere il settore croceristico, autorizzando la possibilità di svolgere servizi di cabotaggio, per servizi esclusivamente croceristici, alle navi iscritte al registro internazionale, in deroga al divieto, generalmente previsto per tale tipologia di navi, di svolgere i servizi di cabotaggio marittimo (**comma 6**).

L'**articolo 49** opera una revisione complessiva della disciplina del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza di ponti e viadotti e opere similari su strade e autostrade, introdotta dall'art. 14 del D.L. 109/2018 (**comma 4**). Tale disciplina viene inoltre integrata (dal medesimo **comma 4**) con la previsione di linee guida per il mantenimento in sicurezza sia per ponti, viadotti e opere similari, che (ai sensi dei **commi 1-3**) per le gallerie della rete stradale e autostradale. Ulteriori disposizioni sono recate (dal **comma 5**) per disciplinare la titolarità, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, delle strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi.

Il **Capo II (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE)** comprende gli **articoli da 50 a 55**.

L'**articolo 50** apporta una lunga serie di modifiche alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del d.lgs. 152/2006 (Codice ambientale) volte a perseguire principalmente l'accelerazione delle procedure, soprattutto tramite una riduzione dei termini previgenti (in particolare nell'ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di rilascio del provvedimento unico ambientale; co. 1, lett. f), n) e o)) e la creazione di una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (**co. 1, lett. c), d) e m)**). Diverse modifiche sono inoltre finalizzate ad allineare la disciplina nazionale a quella europea al fine di superare la procedura di infrazione n. 2019/2308 (**lett. c), e), l), q) e r)**). Ulteriori modifiche riguardano: la definizione dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale (**co. 1, lett. a), g) e h)**); il coordinamento tra le procedure di VIA e VAS (**co. 1, lett. b)**); la fase di avvio del procedimento di VIA (**co. 1, lett. i)**); la disciplina degli Osservatori ambientali per le verifiche di ottemperanza al provvedimento di VIA (**co. 1, lett. p), e co. 2)**); la formazione del personale di supporto della Direzione generale del Ministero dell'ambiente competente in materia di valutazioni e autorizzazioni

ambientali (co. 4).

L'**articolo 51** contiene disposizioni finalizzate all'accelerazione e/o alla semplificazione delle procedure autorizzative ambientali e paesaggistiche, relative agli interventi sulle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nel campo di applicazione della VIA.

L'**articolo 52** introduce l'art. 242-*ter* nel Codice dell'ambiente, al fine di ampliare e semplificare la realizzazione di determinati interventi in aree incluse nel perimetro di terreni che sono oggetto di bonifica, a condizione che tali interventi non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori. In tale ambito, si disciplinano, inoltre, le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, abrogando, conseguentemente, quanto disposto dai commi da 7 a 10 dell'art. 34 del D.L. 133/2014 (cd. Decreto "Sblocca Italia"), sulla gestione dei materiali di scavo nei siti oggetto di bonifica, per la realizzazione di determinate opere.

L'**articolo 53** introduce – con una novella all'art. 252 del Codice dell'ambiente, in materia di bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN) –una procedura preliminare che consente l'effettuazione delle indagini preliminari nel sito oggetto di bonifica, per cui, qualora si riscontri un superamento delle contaminazioni, si procede alle successive fasi di caratterizzazione, analisi di rischio e redazione del progetto di bonifica. Il piano di indagini preliminari è predisposto dall'interessato con il coinvolgimento dell'Arpa territorialmente competente (ovvero, in caso di inerzia di quest'ultimo, dell'ISPRA). Si prevede, altresì, un *iter* alternativo per la bonifica dei SIN, che unifica le fasi della caratterizzazione e dell'analisi di rischio, al fine di giungere al progetto di bonifica e ridurre i passaggi amministrativi intermedi. Si prevede poi il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica anche per la sola matrice suolo (escludendo le matrici del sottosuolo e delle acque), secondo determinate condizioni, e l'erogazione delle risorse per le bonifiche dei cd. siti "orfani".

L'**articolo 54** reca alcune modifiche alla disciplina sulle attribuzioni dei Presidente delle regioni, subentrati ai Commissari straordinari, in materia di interventi straordinari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Esso consente, inoltre, lo svolgimento di Conferenze di servizi con modalità telematiche ai fini della programmazione relativa al Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico. Infine, la disposizione in esame attribuisce alcune facoltà alle Autorità distrettuali di bacino, nelle more dell'adozione dei piani stralcio contro il dissesto idrogeologico (PAI).

L'**articolo 55** reca modifiche alla legge 6 dicembre 1991 (legge quadro sulle aree protette). Le modifiche sono disciplinate dal **comma 1, lettere a)-e)** che recano disposizioni relative alla nomina del Presidente e del Direttore dell'Ente parco, alla procedura di approvazione del regolamento del parco e del piano parco, agli interventi nelle zone di promozione economica e sociale e all'utilizzo beni demaniali in concessione da parte degli enti gestori delle aree protette.

Il **Capo III (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY)** comprende gli **articoli da 56 a 65**.

L'**articolo 56** reca disposizioni volte a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (**commi 1-2**). Prevede meccanismi volti ad incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (**commi 3-6**). Interviene, inoltre, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi, al fine di assicurare condizioni di certezza e stabilità per gli investimenti a lungo termine che le imprese effettuano nel settore delle energie rinnovabili (**commi 7-8**).

L'**articolo 57** definisce e disciplina la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico, stabilendo per queste il principio del libero accesso non discriminatorio, che in aree private e prevedendo semplificazioni per la loro realizzazione.

L'**articolo 58** consente di perfezionare accordi intergovernativi nei quali l'Italia sia parte attiva del trasferimento ad altri Stati membri dell'UE di una quota del proprio *surplus* di produzione di energia da FER rispetto all'obiettivo nazionale al 2020 ed in vista degli obiettivi da FER al 2030. I proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attribuiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo modalità stabilite dall'ARERA, sulla base di indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema. L'articolo in esame sostituisce l'articolo 35 del [decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#) (recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), introducendo una disciplina più ampia, che comprende gli accordi intergovernativi in cui l'Italia sia parte attiva del trasferimento statistico. Inoltre, rende applicabile la disciplina in essa prevista anche agli accordi per trasferimenti statistici che si dovessero rendere necessari in vista degli obiettivi di produzione da FER al 2030.

L'**articolo 59** estende ai comuni con popolazione fino a 20.000 residenti il meccanismo dello scambio sul

posto cosiddetto "altrove" previsto dall'articolo 27, comma 4-*bis*, della legge n. 99 del 2009 (comma 1). Interviene, inoltre, sulle modalità con le quali, a determinate condizioni, il Ministero della difesa può usufruire del servizio dello scambio sul posto altrove (comma 2).

L'**articolo 60** al **comma 1** stabilisce siano autorizzate le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Tali reti saranno individuate dalla successiva normativa di attuazione da emanare in base all'articolo 50 del provvedimento in esame. In base al **comma 2**, le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nei termini sopra descritti o nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità previste dalla normativa interna ed europea. Il **comma 3** interviene sulla disciplina relativa alla predisposizione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale. Il **comma 4** modifica alcuni aspetti di dettaglio della disciplina secondaria in materia di espropriazione per pubblica utilità, con riferimento all'espropriazione o asservimento coattivo dei beni gravati da uso civico, alla delega dei poteri espropriativi per opere di minore entità, alla verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture energetiche lineari e al regime autorizzatorio dei rifacimenti di metanodotti esistenti, a determinate condizioni. Il **comma 5** integra la vigente disciplina riguardante il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, in relazione all'accertamento degli usi civici da parte delle Regioni interessate, e alle ricostruzioni di linee aeree esistenti che sono sottoposte, a determinate condizioni, al regime di inizio attività, fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica. Il **comma 6** prevede misure relativamente alla Regione Sardegna in temi di rilancio produttivo e di *phase out* dal carbone. Il **comma 7** consente al MISE di avvalersi, nel limite di dieci unità, di personale dell'area funzionale III, collocato in posizione di comando, e proveniente da altri enti o amministrazioni, per accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC.

L'**articolo 61** prevede l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico delle linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione. Esse assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture. Si prevede che le regioni adeguino le rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida e che siano applicabili i principi generali dell'attività amministrativa, nelle more dell'adozione delle linee guida medesime, ai procedimenti autorizzativi delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione. Le disposizioni in esame prevedono, infine, che il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica venga altresì utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.

L'**articolo 62** innova la vigente disciplina relativa alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica. In particolare esso: - definisce gli interventi di modifica sostanziale di impianto esistente i quali sono soggetti all'autorizzazione unica, mentre tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al MISE; - subordina a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la realizzazione degli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, da effettuare all'interno dell'area di centrale non connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30 per cento delle cubature delle opere civili esistenti; - descrive le diverse procedure di realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico.

L'**articolo 63** al **comma 1** affida al MIPAAF il compito di elaborare un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B. In base al comma 2, nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del MIPAAF, il Ministro approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari e di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica. Il **comma 3** prevede che tale Piano straordinario disponga il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati. Il **comma 4** prevede che le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata, da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. Il **comma 5** prevede che possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'EIPLI, in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. Il **comma 6** prevede che per i "primi interventi" di attuazione dell'articolo in esame si provvede mediante riduzione delle risorse del FSC –

programmazione 2014-2020 – previa rimodulazione e riduzione delle somme già assegnate al Piano operativo «Agricoltura» di competenza del MIPAAF. Il **comma 7** prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 64 al comma 1** prevede che le garanzie dello Stato relative a specifici progetti economicamente sostenibili - la cui concessione è stata prevista dalla legge di bilancio 2020 - possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi del CIPE e conformemente alla Comunicazione della Commissione europea in materia di *Green deal* europeo: a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione. Il **comma 2** prevede l'assunzione delle garanzie da parte di SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per il 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. Il **comma 3** prevede che il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. Il **comma 4** prevede che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Il **comma 5** prevede che per il 2020 le risorse disponibili del fondo per il *Green New Deal* istituito dalla legge di bilancio 2020 sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato previste sulle obbligazioni di SACE S.p.A. Il **comma 6** elimina la previsione per cui il primo dei decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare in base alla legge di bilancio 2020, avrebbe dovuto individuare l'organismo competente alla selezione degli interventi da agevolare e avrebbe dovuto stabilire i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie. Il **comma 7** prevede che per il 2020 le garanzie possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del CIPE.

L'**articolo 65** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, organizzazione dello Stato, coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), r), della Costituzione) nonché alle materie di competenza concorrente governo del territorio, protezione civile, sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale agricoltura (articolo 117, quarto comma).

A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera *n*) (semplificazioni in materia edilizia); all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), numero 1) (criteri di misurazione dei tempi di conclusione dei procedimenti); all'articolo 26, comma 15 (piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione); all'articolo 29, comma 2, lettera *b*) (accesso persone con disabilità a strumenti informatici); all'articolo 32, comma 1 (codice di condotta tecnologica); all'articolo 34, comma 1 (strategia nazionale dati); all'articolo 35, comma 1, lettera *b*) (strategia di adozione del modello *cloud*); all'articolo 49, comma 2 (strategia di sicurezza infrastrutture stradali e autostradali); all'articolo 53, comma 3 (semplificazione procedure siti di interesse nazionale); all'articolo 56, comma 1, lettera *b*) (semplificazioni per impianti da energie rinnovabili); all'articolo 61, comma 1 (semplificazioni per impianti di produzione energia elettrica); all'articolo 63, comma 1 (manutenzione del territorio forestale).

Al riguardo, si segnala che:

- **l'articolo 7** prevede l'istituzione di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici; con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo e l'assegnazione e l'erogazione delle risorse su richiesta delle stazioni appaltanti; *al riguardo, si valuti l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini del riparto delle risorse del fondo, trattandosi di un intervento che appare coinvolgere la materia di competenza concorrente "governo del territorio"*;
- **l'articolo 11**, al comma 2, attribuisce al Commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia un potere di ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, su un elenco di interventi ed opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, individuati anch'essi con ordinanza del Commissario, ai sensi dell'articolo

2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; *al riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza con sentenza n. 246 del 2019 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della previsione citata in materia di poteri di ordinanza del Commissario, nella parte in cui ha previsto che le ordinanze del commissario straordinario in parola sono adottate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate anziché previa intesa con gli stessi;*

- **l'articolo 18** restituisce ai sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza dei sindaci previsti dall'ordinamento vigente (in particolare dalla legge n. 833 del 1978 in materia di servizio sanitario nazionale e dal decreto legislativo n. 112 del 1998) prima dell'introduzione dei limiti dettati in relazione all'emergenza da Covid-19; nello specifico, esso sopprime l'art. 3, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020, con cui erano dettati tali limiti; la disposizione soppressa prevedeva che i sindaci non potessero adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza: i) in contrasto con le misure statali e regionali; ii) che eccedessero i limiti di oggetto che valgono per i provvedimenti regionali (cui al comma 1 del medesimo articolo 3 del DL n.19); *al riguardo, si rileva un'asimmetria fra potere di ordinanza dei sindaci, che ritorna "pieno" e il potere delle regioni di adottare atti, incluse le ordinanze, che rimane limitato; infatti l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 prevede che le ordinanze regionali possano essere adottate solo nelle more dell'adozione di provvedimenti di contenimento dell'epidemia nazionali con i DPCM; l'articolo 3 del medesimo provvedimento prevede che in via generale queste ordinanze possano essere solo più restrittive delle previsioni nazionali; l'articolo 1, comma 16, del successivo decreto-legge n. 33 del 2020 dispone infine che, con riferimento specifico alla regolamentazione delle attività economiche, produttive e sociali, le ordinanze regionali possano essere sia restrittive sia ampliative rispetto alla disciplina nazionale;*
- **l'articolo 26** disciplina il funzionamento della piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione; sul punto il comma 15 prevede che la definizione dell'infrastruttura tecnologica avvenga con DPCM o decreto del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, adottato, tra le altre cose, previo parere della Conferenza unificata; *si valuti però l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali anche ai fini dell'adozione del DPCM o decreto del Ministro delegato previsto dal precedente comma 14 e chiamato a disciplinare le spese di notificazione degli atti;*
- **l'articolo 39**, nell'introdurre alcune modifiche alla misura di sostegno agli investimenti delle imprese c.d. "Nuova Sabatini", prevede tra le altre cose un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia, per la definizione di specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione; al riguardo, trattandosi di una misura che investe la materia di competenza concorrente "sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi", *si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;*
- **l'articolo 43, ai commi 1 e 2**, prevede che il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sia aggiornato in modo da poter identificare le parcelle agricole e i fascicoli aziendali attraverso applicazioni grafiche e geo-spaziali; le modalità di attuazione saranno definite da successivi "provvedimenti attuativi" del Ministro delle politiche agricole, *con riferimento ai quali si valuti l'opportunità, trattandosi di una misura che investe la materia di residuale competenza regionale "agricoltura", di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.*

Senato: Nota breve n. 217

Camera: Nota Questioni regionali n. 112

4 agosto 2020

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione